Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 15 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 15 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie sorteggiate nella 20ª estrazione dei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 18 maggio 1943-XXI.

(2062)

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

La Maestà del RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in prima udienza Sua Eccellenza il signor Ante Niksic, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Croazia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore Eccellenza dottor Stiepo Peric.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

(2047)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 463.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 464.
Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	70.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	500.000 —
4	Spese di rappresentanza	100.000 —
5	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	200.000 —
6	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	800.000 —
8	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nell'interesse dei servizi del Ministero	100.000 —
9	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	70.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese casuali	80.000 —
12	Spese riservate	1.400.000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua	1.705.000 —
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	275.000 —
15	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	130.000 —
16	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	8.500.000 —
17	Spesa per la biblioteca	40.000 —
18	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		23.877.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	DEBITO VITALIZIO.	
20	Pensioni ordinarie	30.000 —
21	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
		50.000 —
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.	
22	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*)	400.000 —
23	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
24	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero — Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	100.000 —
25	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	1.800.000 —
26	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento — Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero	250.000 —
		5.110.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.	
27	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	400.000 —
28	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	230.000 —
29	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
30	Spese per il funzionamento dell'Ente Stampa (leggi 4 aprile 1940-XVIII, n. 300 e 22 gennaio 1942-XX, n. 102)	4.000.000 —
31	Premi da erogare agli editori, commissionari librai ed industriali grafici, per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942-XX, n. 189)	2.500.000 —
		7.580.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
32	Spese per la propaganda	5.500.000 —
33	Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza . . .	100.000 —
		5.600.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
34	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 941)	400.000 —
35	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	50.000.000 —
36	Premi speciali ai produttori di filmi nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131	3.500.000 —
37	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, anno XVII, n. 458)	1.800.000 —
38	Contributo a favore del Centro sperimentale per la cinematografia (legge 24 marzo 1942-XX, n. 419)	*per memoria*
		55.700.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
39	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1631, e 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773)	13.500.000 —
40	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		17.100.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
41	Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	13.490.000 —
42	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (art. 4 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467)	100.000 —
43	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo, da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 423 — Quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706)	*per memoria*
44	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
45	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di masse (art. 12, secondo comma, del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466) .	2.100.000 —
46	Sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche (legge 11 luglio 1941-XIX, n. 735) . . .	*per memoria*
		15.990.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
47	Spese per la radiodiffusione e la televisione	3.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. CATEGORIA I. — *Spese effettive.* SPESE GENERALI.	
48	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.650.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	SPESE PER I SERVIZI DELLA RADIODIFFUSIONE.	
49	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
50	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 552)	300.000 —
51	Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei filmi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131)	*per memoria*
		400.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
52	Rimborso alle ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (R. decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1273 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
53	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 (7ª delle venticinque rate)	17.000.000 —
54	Contributo a favore dell'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere (E.N.I.T.E.A.) (legge 24 luglio 1942-XX, n. 893) (3ª rata)	5.000.000 —
		22.000.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TEATRO.	
55	Contributi alla Sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 436 (7ª delle venticinque rate)	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.	
56	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 15 — secondo comma — del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
57	Somma da erogare ai sensi della legge 21 maggio 1942-XX, n. 626, per la costituzione presso la Sezione autonoma del credito cinematografico di un fondo speciale per essere destinato alla diffusione della produzione cinematografica nazionale sui mercati esteri e di una riserva speciale (terza delle quattro rate)	7.500.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	23.877.500 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	5.110.000 —
	Spese per i servizi della stampa	7.580.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	5.600.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	55.700.000 —
	Spese per i servizi del turismo	17.100.000 —
	Spese per i servizi del teatro	15.990.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	3.000.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	134.007.500 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.650.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	400.000 —
	Spese per i servizi del turismo	22.000.000 —
	Spese per i servizi del teatro	500.000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	24.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	—
	Spese per i servizi della cinematografia	7.500.000 —
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria	7.500.000 —
	Totale della parte straordinaria	32.050.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	158.557.500 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	7.500.000 —
	Totale generale	166.057.500 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 465.

Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 17 aprile 1940-XVIII, n. 43457 di repertorio generale, stipulato per notar Francesco Panebianco di Roma, col quale il Ministero della guerra ha acquistato per il Patrimonio dello Stato l'immobile sito in Roma, alle vie Alessandro Poerio e Alberto Mario n. 9, di proprietà del conte Angelo Martinengo di Villagana, per il prezzo di L. 850.000, già pagato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 466.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 24 maggio 1943-XXI, n. 467.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 468.

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per gli scambi e per le valute, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	7.680.000 —
2	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153 e commissari commerciali nominati in base al R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1729 — Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	13.700.500 —
3	Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187 — Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse del Ministero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.100.000 —
4	Assegni agli addetti al Gabinetto	40.000 —
5	Indennità di missione e di trasferimento per il personale in servizio nell'Amministrazione centrale; rimborso di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti, di Commissioni e Comitati — Oneri per visite medico-fiscali	200.000 —
6	Spese di rappresentanza	80.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale del Ministero ed a quello di altre Amministrazioni; compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	1.100.000 —
8	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie	70.000 —
9	Spese casuali	170.000 —
10	Acquisto di decorazioni	5.000 —
11	Spese per la biblioteca	60.000 —
12	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	250.000 —
13	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	10.000 —
14	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	200.000 —
15	Spese di manutenzione dei locali del Ministero	80.000 —
16	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		24.745.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	65.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		75.000 —
	COMMERCIO ESTERO E TRATTATI.	
20	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali	40.000 —
21	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere — Compensi per traduzioni	70.000 —
22	Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali — Spese d'ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	7.500.000 —
23	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	27.000 —
24	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.900.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
25	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1553 e R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929)	5.250.000 —
26	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero — Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero	550.000 —
27	Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti con l'estero	25.000 —
28	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (R. decreto-legge 13 gennaio 1931-IX, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 893)	*per memoria*
		15.362.000 —
	CONTROLLO VALUTARIO NEL REGNO E NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
29	Assegnazione per le spese da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380	3.000.000 —
30	Personale in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio del controllo delle valute (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120): stipendi e assegni fissi, indennità coloniali al personale di ruolo; rimborso ad Enti di diritto pubblico delle retribuzioni al personale non di ruolo (art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187) (*Spese fisse*)	300.000 —
31	Indennità di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
32	Spese varie (escluse le retribuzioni e i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		3.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	SPESE DIVERSE.	
33	Spese relative ai servizi di contingentamento	30.000 —
34	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge: 2 marzo 1933-XI, numero 165, convertito nella legge 29 maggio 1933-XI, n. 887 e 24 aprile 1934-XII, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1279)	210.000 —
		240.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
35	Spese per l'impianto dell'Ufficio cifra	5.000 —
36	Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero	175.000 —
37	Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIX, n. 1131, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 120)	*per memoria*
		180.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	24.745.500 —
	Debito vitalizio	75.000 —
	Commercio estero e trattati	15.362.000 —
	Controllo valutario nel Regno e nei territori dell'Africa Orientale Italiana	3.300.000 —
	Spese diverse	240.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	43.722.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali e diverse	180.000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	180.000 —
	Totale generale della categoria I. — Spese effettive	43.902.500 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive. — (Parte ordinaria e straordinaria)	43.902.500 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 469.
Obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, essendo a conoscenza della presenza nel territorio dello Stato di una o più persone che appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, ovvero, avendo notizia della esecuzione o preparazione di atti di sabotaggio di navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o comunque interessanti la difesa militare o l'efficienza della Nazione in guerra, non ne fa immediata denunzia all'autorità militare o a quella di pubblica sicurezza, è punito, qualora il fatto non costituisca un reato più grave, con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'art. 62 del Codice penale militare di guerra, chiunque, avendo fondato motivo di sospettare, per circostanze di tempo o di luogo, ovvero per altre circostanze, che una o più persone appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, dà o procura ad esse ricovero, aiuto o informazioni, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 3.

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, chiunque, avendo fondato motivo di sospettare, per circostanze di tempo o di luogo, ovvero per altre circostanze, che una o più persone presenti nel territorio dello Stato appartengano alle Forze armate nemiche o siano comunque agenti del nemico, non ne denunzia immediatamente la presenza alle autorità militari o a quelle di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre anni.

Art. 4.

La cognizione dei reati preveduti dagli articoli precedenti appartiene al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, salvo che essi siano commessi nei territori delle operazioni militari o considerati tali, nei quali casi la cognizione appartiene ai Tribunali militari di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1941-XX con cui venne riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, al fascista Aldo Vidussoni a cagione delle funzioni di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e per tutta la durata delle funzioni stesse;

Visto il R. decreto 19 aprile 1943-XXI riguardante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dal fascista Aldo Vidussoni dalla carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e la nomina a detta carica del fascista Carlo Scorza;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fascista Aldo Vidussoni cessa dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Al fascista Carlo Scorza è riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e per la durata delle funzioni stesse.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(2033)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con proprio decreto in data 18 aprile 1939-XVII;

Veduto il proprio decreto in data 14 giugno 1938-XVI, con il quale il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. gen. Guido Asinari di San Marzano, Senatore del Regno, e il comm. Mario Massobrio sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, per il quinquennio 24 giugno 1943-XXI-23 giugno 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Disposizioni relative al trattamento di missione al personale doganale in servizio temporaneo presso gli aeroporti dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1924-II, che stabilisce una speciale indennità di trasferta al personale doganale che deve recarsi in temporanei servizi presso gli aeroporti dello Stato aperti alla navigazione aerea;

Considerato che detta indennità di trasferta viene commisurata in ragione della durata oraria del servizio ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Ritenuta la necessità di non assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, l'indennità di trasferta anzidetta;

Visti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, che determina il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Decreta:

Non sono assoggettate alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, le indennità di trasferta per i servizi resi dal personale doganale negli aeroporti statali situati nel comune di residenza o nell'ambito delle piccole distanze, stabilite dal decreto Ministeriale 1° luglio 1924-II, in ragione della durata oraria del servizio medesimo ed in base alla diaria giornaliera fissata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° marzo 1942-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 215. — D'ELIA

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.

Approvazione della tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1941-XX, con il quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visti i decreti interministeriali 9 gennaio 1943-XXI e 9 aprile 1943-XXI con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Retribuzione al personale straordinario, ecc.	L. 120.000

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento	L. 15.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	» 10.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	» 5.000
Cap. n. 10-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	» 90.000
	L. 120.000

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Modificazione delle sedi per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, con il quale sono stati indetti i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti degli ordini medio e superiore ed in particolare il paragrafo 8;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, con il quale sono state modificate le sedi delle prove scritte e grafiche di alcuni dei predetti concorsi-esami di Stato;

Considerate le particolari circostanze del momento;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le sedi di Caltanissetta e di Macomer previste per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 5 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1943-XXI:

Materie letterarie - Ordine medio (classe 1);
Materie letterarie - Ordine superiore classico (classe 1 cl.);
Lettere italiane e storia - Ordine superiore classico (classe 3 cl.);
Lettere italiane, latine e storia - Ordine superiore classico (classe 4);
Filosofia e storia - Ordine superiore classico (classe 5);
Lettere italiane e storia - Ordine superiore tecnico (classe A-II);
Matematica - Ordine medio (classe 2);
Matematica e fisica - Ordine superiore classico (classe 9);
Disegno - Ordine medio (classe 3);
Disegno - Ordine superiore classico (classe 11).

Art. 2.

I candidati residenti in Sicilia o in Sardegna potranno sostenere le prove di esame in qualunque altra delle sedi stabilite (Alessandria, Ancona, Benevento, Bergamo, Bologna, Firenze, Nola, Padova, Pavia, Perugia, Potenza, Roma, Trieste), purchè ne diano avviso al Ministero dell'educazione nazionale Ufficio concorsi scuole medie - entro il 30 giugno 1943-XXI.

Art. 3.

Ai candidati di cui al precedente articolo, i quali non possono partecipare ai concorsi le cui prove avranno luogo in più sedi, sarà riservata un'aliquota delle cattedre messe a concorso che verrà fissata con successivo decreto in proporzione del numero dei candidati stessi.

A suo tempo saranno fissate le modalità per il conferimento di tali cattedre.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2056)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 maggio 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile in Vico Canavese.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista l'opportunità di acquistare la Villa Fiorio in Vico Canavese (Aosta), da adibirsi a colonia montana;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dall'ing. Alessandro Fiorio fu Cesare, l'immobile posto in territorio di Vico Canavese e costituito da una villa sita in piazza Garibaldi n. 3, composta di 4 piani fuori terra con annesso cortile, orto e parco in catasto al foglio 8° ai nn. 310, 311, 312, 314, 315, 316, 321, 322 e 323, e al foglio 9° al n. 7, con la superficie di ettari 0.39.72 e col reddito imponibile, per i terreni di lire 31, per il fabbricato di lire 5333,35.

L'acquisto sarà fatto a corpo e non a misura con tutti gli annessi e pertinenze e con il mobilio esistente nella villa e per il prezzo complessivo di L. 115.000;

Di delegare il comandante federale della G.I.L. di Aosta per la stipula dell'atto.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(1991)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 27 maggio 1943-XXI, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.

(2027)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 27 maggio 1943-XXI, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(2028)

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per la produzione bellica ha trasmesso, in data 8 giugno 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 313, concernente disposizioni penali a carico degli appartenenti a stabilimenti statali ed ausiliari di produzione per la guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 107.

(2029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

158° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 67, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro » in territorio del comune di Montù Beccaria, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 68, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Brega » sita in territorio del comune di Montescano, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 69, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio da Monte Truzzi », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, fo-

glio 70, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costa dei Piaggi-Costa Sotto » in territorio del comune di Canevino, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 71, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cerutti Versiggia » sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata in Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 72, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Alessi » sita in territorio del comune di Volpara, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A Cementifera Italiana elettivamente domiciliata in Broni prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 73, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fugazza » sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 74, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca » sita in territorio del comune di Colferenzo, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia)

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 75, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta » sita in territorio di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana elettivamente domiciliata a Broni (Pavia).

Decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 76, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zambelli » sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, prov. di Pavia, è trasferita ed intestata alla S. A. Cementeria Italiana, elettivamente domiciliata a Broni, prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 156, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Agarè » sita in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita all'Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 134, con il quale la concessione della miniera aurifera denominata « Valbianca Sopra Lasino » in territorio del comune di Calasca Castiglione, prov. di Novara, è trasferita alla Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 192, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata « Zabresani » in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 6 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 191, con il quale al sig. Pianta Antonio domiciliato in Loreo (Rovigo), è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Angelina » in territorio del comune di Loreo, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 315, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Masua », sita in territorio del comune di Iglesias, prov di Cagliari, è intestata alla Società per Azioni Piombo e Zinco S.A.P.E.Z. con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 314, con il quale alla Soc. An. Miniere Italiane Ligniti (S.A.M.I.L.) con sede in Roma, è concessa, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Oris », in territorio del comune di Lasa, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1943-XXI, registrato alla corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 313, con il quale al comune di Centuripe è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di zolfo sito in località denominata « Marmora Minnè Comune » in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1943-XXI, registrato alla corte dei conti il 2 giugno 1943-XXI, registro 29 Corporazioni, foglio 316, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Destricella » sita in territorio del comune di Raddusa (Catania) rappresentata dalla signora Ida D'Amico ved. Serra, domiciliata in Catania presso la ditta F.lli Giusto Vadalà, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

(2040)

Riassunto del provvedimento P. 727 del 5 giugno 1943-XXI relativo agli spezzoni di spago per mietitrici-legatrici

Facendo seguito alla circolare P. 697 del 6 maggio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 727 del 5 giugno c. a. allo scopo di costituire una scorta di materia prima per la campagna 1944, ha disposto che i consumatori di spaghi per mietitrici-legatrici della presente campagna sono obbligati a consegnare gli spaghi usati (spezzoni) in quantità non inferiore al settanta per cento degli spaghi nuovi ricevuti in assegnazione

Gli spaghi usati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre prossimo ai distributori di spago per mietitrici-legatrici (Consorzi agrari e commercianti) e saranno pagati in ragione di L. 5 al chilo al netto dell'imposta sull'entrata.

I Consorzi agrari e le ditte commercianti distributrici prenderanno nota degli spezzoni consegnati, per ogni nominativo, nel registro di carico e scarico in loro possesso e rilasceranno agli agricoltori una apposita ricevuta dei quantitativi consegnati distaccandola da un registro a madre e figlia numerato e timbrato in ogni ricevuta dal locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Gli spezzoni di spago legittimamente trattenuti dagli agricoltori potranno essere utilizzati soltanto per uso aziendale essendone vietata la vendita a terzi.

(2036)

Riassunto del provvedimento P. 728 del 5 giugno 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo

Facendo seguito al provvedimento P. 715 del 24 maggio c. a., il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 728 del 5 giugno c. a., ha stabilito in L. 50 al q.le il prezzo del minerale di zolfo ventilato semplice col titolo *non* inferiore al 25 % franco vagone o autocarro partenza, ferme restando le condizioni di vendita fissate per il minerale di zolfo ventilato con titolo 30 - 33 %.

(2037)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI, il tenente colonnello Alfredo d'Alessandro fu Ignazio, viene nominato commissario ministeriale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine, ai sensi della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1224.

(2043)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6842 - Data: 17 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Massari Pompeo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38292 - Data: 17 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: Tirillò Dante fu Augusto - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 - Data: 30 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma - Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9653 - Data: 10 settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Salerno - Intestazione: Cuozzo Carmine fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6326 - Data: 30 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria - Intestazione: Langosco Luigi fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Enna - Intestazione: Bellomo Francesco fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 - Data: 11 dicembre 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Teramo - Intestazione: Pelusi Fioravante di Felice - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11070 - Data: 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo - Intestazione: Antonuzzi Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 - Data: 19 febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siena - Intestazione: Asilo infantile di Buonconvento - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo B. T. 5 % - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 - Data: 21 agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova - Intestazione: Vercesi Giuditta fu Mauro - Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo P. N. 5 % - Capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della cagliata e della caseina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi della cagliata e della caseina.

I. — *Cagliata*:

1) destinata alla produzione della caseina lattica: lire 850 al quintale;

2) destinata alla produzione della caseina presamica: lire 900 al quintale;

3) destinata alla produzione della caseina al caglio: lire 710 al quintale.

I prezzi sopra indicati si riferiscono a prodotto con umidità massima del 62 % e si intendono per merce nuda, resa franco caseificio.

II. — *Caseina*:

1) lattica: lire 2975 al quintale;

2) presamica (per materie plastiche): lire 3025 al quintale;

3) al caglio: lire 2350 al quintale;

4) tessile: lire 3595 al quintale.

I prezzi delle caseine lattica, presamica e al caglio si intendono per prodotto macinato a 30 maglie, per il prodotto macinato a 60 maglie è riconosciuto un aumento di lire 30 al quintale e per il prodotto macinato a 90 maglie è riconosciuto un ulteriore aumento di lire 60 al quintale.

Tutti i prezzi della caseina si riferiscono a merce nuda, resa franco stabilimento di produzione; per il trasporto alla stazione e la messa a vagone è autorizzata una maggiorazione di lire 40 al quintale.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2052)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 2 maggio 1942-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Veduti i propri provvedimenti in data 2 maggio 1942-XX e 5 maggio 1943-XXI, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, sino al giorno 1° agosto 1943-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2010)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1943-44-XXII per laureati in scienze matematiche o in fisica o ingegneria presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica.

I laureati o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1943-XXII la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1943-44-XXII, devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 20 giugno 1943-XXI.

Una di queste borse, intitolata «Lina Belluzzo», sarà assegnata ad un laureato in ingegneria, con preferenza, a parità di merito, di un laureato del Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1943-44-XXII, con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore o i professori che possono darne referenze;

se intende concorrere alla borsa «Lina Belluzzo» o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1943-XXI, ed entro il mese di novembre 1943-XXII sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, di cui ogni aspirante può prendere conoscenza presso la segreteria dell'Istituto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 200 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la inettitudine alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, alla decadenza della borsa di studio e dalla qualità di discepolo ricercatore.

Il Reale Istituto si riserva:

a) di attribuire taluna delle predette borse senza concorso a coloro che, laureatisi nell'Università di Roma, avendo goduto nel 4° anno di una borsa di studio per studenti di matematica, siano riconosciuti meritevoli;

b) di attribuire, alla chiusura dell'anno accademico, premi a coloro che dimostrino maggiore operosità e attitudine scientifica, nonchè di confermare la borsa.

Il presidente: F. SEVERI

(2041)

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale Istituto nazionale di alta matematica

1. Il Reale Istituto nazionale di alta matematica, col concorso dell'Istituto di matematica della Regia università di Roma e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, ha istituito sei borse di studio per coloro che nell'anno accademico 1943-44-XXII si iscriveranno al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso l'Università di Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue divise in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi Università del Regno che abbiano seguito almeno i primi due anni per le lauree in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi, qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 6 al presidente del Reale Istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1943-XXII, allegando un certificato d'iscrizione della Università di provenienza e il certificato della carriera scolastica. Dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione ai G.U.F. o al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati, qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad attestare le attitudini alla ricerca scientifica, ivi compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gli aspiranti che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 200 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente pel tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire: il giudizio d'insufficienza sul loro esito, o la mancata diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1943-44 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno.

7. A chi avrà goduto della borsa di studio durante il 4° anno, e conseguito la laurea con particolare distinzione, potrà essere attribuita dal Reale Istituto, senza concorso, una borsa di L. 6000 annue alle condizioni vigenti per le borse di studio per laureati.

Il presidente: F. SEVERI

(2042)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.